



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

# **PROPOSTA DI LEGGE**

## **N. 37 del 20 giugno 2023**

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

**CORROTTI – IANNARELLI – PALAZZI – SAVO – SABATINI  
NICOLAI – MARI – CERA – BERTUCCI – SAMBUCCI – BERNI  
ROTONDI**

***ISTITUZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: VII – IV – I – IX – X

ALTRI PARERI RICHIESTI: -



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

## Proposta di legge regionale recante:

### “Istituzione del fattore famiglia”

**Laura Corrotti**

Firmato digitalmente da: Laura Corrotti  
Data: 16/06/2023 14:33:35

Firmato digitalmente da:

**Alessia Savo**

Data: 19/06/2023 15:03:24

**Maria Chiara Iannarelli**

Firmato digitalmente da: Maria Chiara Iannarelli  
Data: 16/06/2023 14:48:12

Firmato digitalmente da: Daniele Sabatini  
Data: 19/06/2023 15:24:36

Firmato digitalmente da: Edy Palazzi  
Data: 19/06/2023 14:41:26

Firmato digitalmente da: Michele Pasquale Nicolai  
Data: 19/06/2023 16:16:31

Firmato digitalmente da:  
**Emanuela Mari**  
Data: 20/06/2023 11:56:16

Firmato digitalmente da: Flavio  
**Cera**  
Data: 20/06/2023 13:11:44

Firmato digitalmente da:  
**Marco Bertucci**  
Data: 20/06/2023 14:35:15

Firmato digitalmente da:  
**Vittorio Sambucci**  
Data: 20/06/2023 14:56:01

Firmato digitalmente da: Eleonora  
**Berni**  
Data: 20/06/2023 15:06:12

Firmato digitalmente da:  
**Marika Rotondi**  
Data: 20/06/2023 15:42:43



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

## **Art. 1**

(Finalità ed oggetto)

1. La Regione, nel rispetto degli articoli 2, 29, 30, 31 e 37 della Costituzione, in attuazione dell'articolo 7, comma 2 dello Statuto, nel rispetto dei principi fondamentali della normativa statale in materia, istituisce il fattore famiglia, come definito all'articolo 2, al fine di favorire:

- a) politiche organiche ed integrate volte a riconoscere e sostenere la famiglia nel libero svolgimento delle sue funzioni;
- b) l'ottimizzazione dei contributi sociali e degli aiuti assistenziali;
- c) l'individuazione di eque modalità di accesso alle prestazioni sociali ed ai servizi;
- d) una maggiore equità nella distribuzione delle risorse per i programmi di welfare.



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

## **Art.2**

*(Fattore famiglia)*

Ai fini della presente legge, si intende per fattore famiglia uno strumento integrativo con la funzione di indicatore sintetico della situazione reddituale e patrimoniale, che nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (*Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)*) garantisce condizioni migliorative, integrando ogni altro indicatore, coefficiente, quoziente di premialità per le famiglie, al fine della individuazione delle modalità di accesso alle prestazioni sociali ed ai servizi.



### **Art.3**

#### *(Criteri e modalità)*

1. Il fattore famiglia, in attuazione dell'articolo 2, in quanto strumento integrativo per l'accesso alle prestazioni sociali ed ai servizi, può essere applicato dai comuni su presentazione di domanda individuale, in conformità alle modalità ed ai criteri stabiliti dalla Giunta Regionale con apposito regolamento regionale, da emanarsi ai sensi dell'articolo 47 comma 2), lettera b) dello Statuto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### 2. Il regolamento regionale attuativo integrativo

di cui al comma 1, nella determinazione dei criteri delle modalità del fattore famiglia, tiene conto della rilevanza del numero dei componenti del nucleo familiare, compresi i minori in affidato, e si attiene ai seguenti principi:

a) definizione di specifiche agevolazioni integrative di quelle previste dalla normativa statale che tengano conto, a parità di altri fattori:

1) della presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità e di non autosufficienti, così come individuate ai sensi dell'Allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 159/2013;

2) della composizione e numerosità del nucleo familiare, dell'età dei figli, dello stato di famiglia monogenitoriale, della presenza di gemelli, della situazione di vedovanza, di genitori studenti universitari nonché, nel caso di genitori separati, del contributo per il mantenimento dei figli stabilito a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria.

b) introduzione di elementi di priorità per le famiglie che hanno in essere un mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale, per l'anzianità di residenza in Regione Lazio, a parità di altri fattori, per la presenza di persone anziane, non autosufficienti e di disabili, per le madri in accertato stato di gravidanza, in coerenza con gli ambiti e i servizi ai quali il fattore famiglia viene applicato.

3. La Regione garantisce ai cittadini la gratuità del servizio di elaborazione dell'indicatore fattore famiglia.



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

4. Al fattore famiglia di cui alla presente legge possono accedere i componenti dei nuclei familiari in regola con il pagamento delle imposte regionali e comunali e, nel caso di genitori separati, al pagamento del contributo per il mantenimento dei figli disposto dal provvedimento dell'Autorità giudiziaria.

5. Sono esclusi dall'applicazione del fattore famiglia i nuclei familiari:

- a) che occupino o abbiano occupato abusivamente negli ultimi cinque anni appartamenti/terreni pubblici o privati;
- b) che non abbiano ottemperato all'obbligo scolastico dei minori.



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

#### **Art.4**

##### *(Istituzione dell'Osservatorio per l'attuazione del fattore famiglia)*

1. La Giunta regionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge istituisce l'Osservatorio per l'attuazione del fattore famiglia nel Lazio, di seguito denominato Osservatorio, e ne determina il funzionamento con apposito regolamento.

2. L'Osservatorio è composto da otto membri di cui tre consiglieri regionali, due della maggioranza e uno della minoranza designati dal Consiglio regionale, tre rappresentanti delle associazioni familiari più rappresentative iscritte nel R.U.N.T.S. che siano operative sul territorio regionale, uno designato dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) ed un'espressione del mondo accademico.

3. L'Osservatorio dura in carica tre anni ed effettua il monitoraggio degli impatti del fattore famiglia nel Lazio con riferimento all'efficacia dei servizi erogati e trasmette la propria relazione annualmente alle competenti commissioni consiliari.

4. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito.



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

## **Art.5**

*(Disposizioni transitorie)*

- 4- In fase di prima attuazione, per un periodo di due anni, la presente legge avvia l'applicazione del fattore famiglia, come definito all'articolo 2, in via di sperimentazione in uno dei seguenti ambiti:
- a) tariffe trasporto scolastico;
  - b) rette centri estivi ricreativi;





CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

## **Art.6**

*(Abrogazioni)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni:

a) l'articolo 3 della legge regionale 7 dicembre 2001, n.32 (Interventi a sostegno della famiglia) e successive modifiche.



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

## **Art.7**

### *(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, al fine di sostenere l'avvio delle procedure organizzative per il calcolo del fattore famiglia, in fase di prima applicazione, si provvede con apposito stanziamento pari a 250.000€ per 2 anni di sperimentazione e negli anni successivi si provvede con apposite risorse da stabilire annualmente con la legge di stabilità regionale.



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

## **Art.8**

*(Entrata in vigore)*

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

## Relazione

Oggi, l'assegnazione degli aiuti e gli accessi alle famiglie a beni e servizi pubblici (per esempio, asil-nido, mense e prestazioni scolastiche, agevolazioni per tasse universitarie, prestazioni del diritto allo studio, servizi socio-sanitari domiciliari e contributi di locazione) è percepita come ingiusta e spesso, poi, i cittadini chiedono alle Amministrazioni Locali di attuare un severo controllo sui fruitori di tali servizi.

L'esclusione per varie ragioni dal contributo di un nucleo familiare in stato di bisogno, comporta, per la società, un danno nemmeno minimamente paragonabile con l'ammontare del contributo negato.

L'attuale crisi economica necessita che la famiglia sia protagonista negli interventi di welfare oggi in discussione nel nostro Paese e nella nostra regione

Per rispondere a queste problematiche, lo strumento del "Fattore Famiglia" consente alla regione di migliorare l'equità familiare dei propri interventi, ispirandosi al principio di "equità orizzontale", individuando e premiando con migliore precisione e giustizia le famiglie con maggiori carichi familiari, segnando un vero e proprio *salto culturale nel sistema di valutazione della capacità contributiva dei cittadini invocato in Italia anche dalle maggiori associazioni familiari*, per realizzare *uno strumento fiscale che renda giustizia alle famiglie e ai cittadini*.

*In particolare il Fattore famiglia permette di:*

1. stimare la retta/il contributo personalizzato di ogni singolo nucleo familiare, eliminando i classici sistemi a scaglioni a favore, per questo motivo, di una maggiore equità;
2. verificare ex-ante i budget di spesa per il rispetto dei vincoli di bilancio;
3. effettuare la verifica dei mezzi (mini-riccometro/redditometro), individuando possibili autodichiarazioni non veritiere;
4. comunicare direttamente con il cittadino (via e-mail o sistemi di messaggistica istantanea), relativamente all'esito della procedura;
5. costituire, nel corso degli anni, un'importantissima base-dati sulle fasce "fragili" della popolazione.



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

Operativamente, il “Fattore Famiglia” interviene successivamente all’applicazione dell’ISEE nazionale, migliorandone gli effetti, sulla base di scale di equivalenza più articolate in grado di cogliere in modo più preciso le molteplici dimensioni del bisogno. Nello specifico:

1. incrementa i pesi dei figli, che non sono considerati come dei componenti generici e, per essi, considera anche la fascia di età di appartenenza;
2. tiene in maggiore considerazione il peso della presenza di disabilità, valutando anche il grado della stessa;
3. considera maggiormente il caso di un genitore solo, madre/padre con i figli;
4. considera il caso di perdita di reddito derivante da problemi di lavoro;
5. riconosce maggiore peso alla persona che vive da sola (per esempio, al costo della vita più elevato dei padri separati);
6. considera la presenza di figli gemelli.

Per sostenere l’avvio delle procedure organizzative per il calcolo del fattore famiglia, in fase di prima applicazione, si è previsto un apposito stanziamento pari a 250.000€.

Per i due anni a seguire, il budget previsto sarà deciso di anno in anno nella legge di stabilità regionale.

In tanti Paesi come la Francia già da molti anni le politiche familiari e fiscali sono una risorsa strategica per sostenere la famiglia, promuovere la natalità e favorire lo sviluppo sociale, umano ed economico delle nazioni.

Nel nostro paese il Fattore Famiglia è già stato introdotto da anni a livello regionale da Lombardia e Veneto e sempre più Comuni ne prevede l’applicazione del Fattore Famiglia per una maggiore equità nella distribuzione delle risorse per i programmi di welfare e nella tariffazione dei servizi di pubblica utilità

Con il “Fattore Famiglia”, si vuole accompagnare le scelte dei decisori pubblici nell'erogazione dei contributi sociali e degli aiuti assistenziali, semplificando il processo decisionale e rispondendo ad una domanda di maggiore equità nella distribuzione delle risorse per i programmi di welfare, nella



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

convinzione che un uso attento del denaro pubblico richieda che l'accesso ai beni e ai servizi sociali venga opportunamente dato a coloro che sono in stato di bisogno.

Allo scopo di favorirne il ricorso e la diffusione, si intende approvare una sperimentazione del "Fattore Famiglia" ai servizi per il trasporto scolastico e i campi estivi tenuto conto della rilevanza di questo genere di servizi e dei costi che le famiglie devono sostenere per fruirne.